



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2008

Disposizioni concernenti il consenso al trapianto di organi

ONOREVOLI SENATORI. - Già dal 1999, la normativa italiana ha previsto la possibilità di esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla donazione dei propri organi e tessuti. Le modalità sono stabilite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e dal decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2000. La legge non ha invero riscosso grande consenso presso i cittadini, per evidenti ragioni di ordine extralogico, attinenti più la sfera della superstizione che non quella della scienza: esprimersi ufficialmente su una questione inerente il proprio decesso non è, infatti, mai piaciuto a nessuno. Per questo, di fatto, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non ha mai espresso o negato il proprio consenso al trapianto di tessuti e di organi. La mancata espressione - anche se va riconosciuta una buona adesione al consenso quando si tratta di decidere al

posto dei propri cari - riduce di fatto il numero di possibili espianti e conseguenti trapianti, causa di un numero di decessi ancora estremamente elevato. Per e per accrescere la platea dei donatori - e per superare tale cronica diffidenza ad esprimersi - è quindi necessario che il consenso sia espresso chiaramente e in modo semplice. Tra le varie opzioni, ci sembra che la tessera sanitaria, introdotta dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possa essere lo strumento più indicato, poiché consente l'iscrizione del consenso (o del diniego, anche se può prevedersi tranquillamente un sistema di silenzio diniego), non comporta l'esibizione del proprio parere ogniqualvolta si mostri un documento (come nel caso della carta d'identità), e soprattutto consente di modificare l'espressione del proprio parere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«1.1. La TS deve altresì contenere l'indicazione del consenso o del diniego previsti dall'articolo 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91, a donare i propri organi in caso di morte. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di iscrizione e di variazione della volontà del titolare».

